

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 23 LUGLIO 2020 ORE 08:40

Pianificazione fiscale aggressiva: nuovi obblighi di comunicazione per gli intermediari

Alessandro Valente - IAFEI Technical Committee, Ethics and Sustainable Development WG

I professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio - dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati - sono tra gli intermediari tenuti ai nuovi obblighi di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva previsti dal decreto di attuazione della direttiva DAC 6. Il provvedimento ha ricevuto il via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate sono quelle idonee a intercettare i dati maggiormente rilevanti con riferimento al profilo dell'analisi di rischio e che consentono all'Amministrazione fiscale l'individuazione della giurisdizione con la quale procedere allo scambio di informazioni.

Via libera del Consiglio dei Ministri, in esame definitivo, al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/822/UE (DAC 6) recante la modifica della direttiva n. 2011/16/UE relativa allo **scambio automatico obbligatorio** di informazioni nel settore fiscale relativamente ai **meccanismi transfrontalieri**.

Attraverso la direttiva DAC 6 sono state introdotte disposizioni in merito alla **comunicazione obbligatoria di informazioni** alle competenti autorità nazionali, con riferimento a meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, da parte di **intermediari**.

Principale obiettivo, perseguito a livello europeo e nazionale, è quello di implementare le misure di contrasto a fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

Cosa prevede il decreto attuativo

Lo scambio automatico di informazioni costituisce elemento fondamentale per un'efficace azione di contrasto, da parte degli Stati membri, a fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva.

A tal fine, l'art. 1 del decreto legislativo, approvato in esame definito nella seduta del 22 luglio 2020, statuisce che oggetto del provvedimento sono le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui **meccanismi transfrontalieri** soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti determinati, con le altre autorità competenti degli Stati Membri UE e con le giurisdizioni estere con le quali siano in vigore specifici accordi.

Al fine di rendere maggiormente chiara la portata applicativa del decreto legislativo, il Legislatore fornisce, all'art. 2, le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento.

Con riferimento agli elementi di natura oggettiva, particolare rilievo assume la definizione di **"meccanismo transfrontaliero"**. L'art. 2, comma 1, lettera a), rinviene tale fattispecie in ogni **"schema, accordo e progetto** riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere", che presenti una delle condizioni predeterminate dal Legislatore.

Le condizioni, cui fa riferimento l'art. 2, comma 1, lettera a), attendono alla residenza fiscale del partecipante al meccanismo, all'attività svolta in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione, all'attività svolta in una giurisdizione estera senza esservi residente o avere una

stabile organizzazione, all'alterazione della corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o all'identificazione del titolare effettivo.

Sotto il profilo soggettivo, alla lettera b) del comma 1, viene specificato che i partecipanti al meccanismo sono l'**intermediario** o il **contribuente**.

In merito alla prima figura l'art. 2, comma 1, lettera c), recepisce la definizione di intermediario prevista dal nuovo art. 3 della direttiva n. 2011/16/UE. Come emerge dalla Relazione Illustrativa al decreto legislativo, rientrano nella categoria degli intermediari sia le **istituzioni finanziarie** tenute allo scambio di informazioni e al Common Reporting Standard che i **professionisti** soggetti ad obblighi antiriciclaggio (e.g., **dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati**).

Gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte degli intermediari e del contribuente nonché gli esoneri da tale obbligo sono delineati nell'art. 3. Particolarmente rilevante è l'esonero dalla comunicazione delle informazioni ricevute da un cliente o ottenute nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di quest'ultimo in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria.

In virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, deve considerarsi **necessaria** la **comunicazione** del meccanismo transfrontaliero ogniqualvolta sia presente uno dei seguenti elementi distintivi:

a) **generici** collegati al criterio del **vantaggio principale**;

L'elemento a) attiene, ad esempio, alla situazione in cui almeno un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle Autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.

b) **specifici** collegati al **criterio del vantaggio principale**;

L'elemento b) fa riferimento, tra gli altri, ad un meccanismo in cui un partecipante allo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una società in perdita.

c) **specifici** collegati alle **operazioni transfrontaliere**;

L'elemento c) delinea, in particolare, un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica una delle condizioni indicate nei c.d. "hallmarks".

d) **specifici** riguardanti lo **scambio automatico** di informazioni e la **titolarità effettiva**;

L'elemento d) indica, fra l'altro, un meccanismo che può avere come effetto quello di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa europea ovvero eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.

e) **specifici** relativi ai **prezzi di trasferimento**.

L'elemento e) comprende, ad esempio, un meccanismo che comporta l'uso di norme c.d. "safe harbour" unilaterali.

Quali informazioni comunicare

All'interno del decreto legislativo sono individuati, all'art. 6, comma 1, le informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle Entrate. In particolare, si tratta di informazioni idonee ad intercettare i dati maggiormente rilevanti con riferimento al profilo dell'analisi di rischio e che consentono all'Amministrazione fiscale l'individuazione della giurisdizione con la quale procedere allo scambio di informazioni.

Violazione degli obblighi di comunicazione

Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni individuate all'art. 6 è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa, **da 2.000 a 21.000 euro**, di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Il Legislatore ha disposto un **aumento** o una **riduzione alla metà** della sanzione in questione a seconda che la comunicazione sia stata omessa ovvero sia incompleta.